

N. 3988 /2018 R.G.TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice relatore

Daniela Di Sarno

Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa ad oggetto l'impugnativa *ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc.* del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di GENOVA-TORINO, NR 3069 emesso il 28.12.17

promossa da:

*sedicente*, nato il 1.1.93 in Bangladesh C.F.*alias*

C.U.I.: - VESTANET/ID:

elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'Avv. EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall'AVV. ALESSANDRA BALLERINI giusta procura in atti

**RICORRENTE**

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

**RESISTENTE**

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.11.18

letti gli atti, esaminati i documenti e sentito il relatore

**OSSERVA**

1. *sedicente* cittadino del Bangladesh, nato il 1.1.93, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione 3069 emessa il 28.12.17 e notificata il 27.2.18 con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda



subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. N. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso, con atto datato 26.7.18.

Il P.M. è intervenuto con atto depositato il 7.8.18. In data 18.9.18 è stato depositato atto con note conclusive del PM (con richiesta di rigetto) unitamente a: certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti (negative).

Quanto alle risultanze della Questura, sollecitate nel corso della udienza di audizione e successivamente depositate, con comunicazione e-mail proveniente dalla Questura di Savona, il Dirigente Frumento (Estensore. Isp. Supe. Alberto di Sandro) ha precisato *"nulla risulta a carico dello straniero"*.

2. Nel corso delle due audizioni rese innanzi alla Commissione, il richiedente - premettendo di essere nato a Brahmbaria, di essere di religione musulmana, di aver finito la scuola superiore nel 2010 e di essersi iscritto all'università (scienze sociali, CFR. prima audizione), di essere politicamente impegnato -ha precisato:

- di aver assunto nel 2013 il ruolo di segretario generale del BNP quando era nella sua città natale;
- di essersi poi trasferito a Dacca dove studiava arte (seconda audizione);
- di esser stato vittima di minacce da parte di avversari politici;
- di aver subito un'aggressione il 10.2.15 quando ero ritornato a casa;
- di non aver mai subito aggressioni a Dacca
- di essere però fuggito alla volta della Libia nell'aprile 2015 (così nella seconda audizione, nella prima era stato indicato il mese di marzo ed un periodo di soggiorno di 4 mesi );

Si dà atto che in Commissione non è stato approfondito il viaggio per l'Italia e le modalità di arrivo nella nostra nazione.

3. La Commissione, nel proprio provvedimento di rigetto, ha rilevato che *"dalle dichiarazioni del richiedente non emergono fatti fondanti che possano comprovare la reale minaccia di morte"*.

4. Si è proceduto a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore a tal fine delegato. In sede di audizione si è tentato di approfondire i fatti.



Ha immediatamente confermato la data di partenza dal suo paese riferendo "R: *io ho lasciato il paese il 3 aprile 2015 mentre hanno scritto 3 marzo*" e, con riguardo ai suoi studi universitari, ha precisato "mi sono trasferito a Dacca per l'Università, scienze sociali. Ho fatto solo due anni. Era un corso che durava 4 anni. Non l'ho finito."

Colloquiando quasi sempre in lingua italiana, si è quindi tentato di comprendere il percorso di studi del giovane (D. *hai approfondito all'università solo la politica nazionale? "non ho studiato la politica, quello è un altro corso universitario"*) e di approfondire la sua storia personale ("*lavoravo due ore al giorno quando ero all'università, in un ristorante. Giocavo a cricket, calcio, ogni tanto partecipavo alle riunioni degli studenti del partito BNP..... vivevo con mamma e 4 fratelli ed una sorella maggiore. Io ero il terzo. Papà era morto nel 2010*").

Con riferimento alla iscrizione al partito BNP si è potuto precisare:

*"D. al partito BNP era iscritto?*

*R. sì, 2012. All'università sono arrivato nel 2011 e poi mi sono iscritto al partito*

*D. che attività svolgeva nel partito?*

*R. Segreteria generale, ero io che quando mi dicevano che dovevamo organizzare le manifestazioni, prendevo contatti con la questura per ottenere i permessi. Perché eravamo in tanti e bisognava avvisare.*

*D. quanti giorni prima dovevi avvisare la questura?*

*R. bastava un giorno.*

*D. le autorizzazioni riuscivi ad averle?*

*R. non sempre, perché a volte si creavano problemi con le manifestazioni"*

Con riguardo al giorno della riferita aggressione, il richiedente ha precisato:

*"D. mi parla del giorno in cui è stato aggredito?*

*R. (vuole sempre parlare in italiano ma data la delicatezza del tema si insiste per l'uso della lingua bangla). Ero tornato a casa mia, vicino a casa mia c'era uno studente dell'Awami League, questo ragazzo studiava lì, nel paese. Mi ha incontrato una volta e mi ha esortato a smettere di seguire il mio partito e io non ho seguito il suo consiglio. La seconda volta lo ho incontrato per strada ed era accompagnato da un gruppo, erano con lui in sette, e mi hanno aggredito. Mi hanno spinto a terra ed io ho perso i sensi. Probabilmente era il 10 gennaio 2015*

*D. chi l'ha aggredito?*

*R. : : : era il ragazzo dell'Awami league gli altri non credo di averli mai visti. Mi hanno spaccato la testa ed ho perso subito i sensi*

*D. era un capo del partito?*



*R. lui era il presidente degli studenti”.*

*L'aggressione viene riferita come violenta in quanto le ferite erano numerose (“una ..... alla testa, caviglia sinistra e sul torace. Anche sulla schiena”) ed è stato necessario un ricovero in ospedale (D. L'ospedale dove è stato ricoverato è vicino a casa? R. 7 km da casa. ....D. chi ti ha portato all'ospedale? R. mio fratello con dei vicini di casa. D. quanto tempo sei rimasto all'ospedale? R. 5 giorni).*

Nonostante la discreta durata del ricovero, ha chiarito su espresso quesito che *“nessuno ha presentato una segnalazione alla polizia per le”* sue ferite.

Si è quindi tentato di capire se fosse stata presentata una denuncia:

*“D. Visto che eri abituato a comunicare con le questure, hai parlato con qualcuno di quello che ti era successo?*

*R. sono andato in questura con mio fratello appena uscito ma non hanno accettato la mia denuncia infatti non ho nessun documento che lo possa dimostrare.*

*D. uscito dall'ospedale qualcuno l'ha minacciata di persona dopo?*

*R. non sono tornato a casa mia, sono andato dai nonni materni in un altro villaggio che era circa 7 km dall'ospedale, e circa 15 km da casa mia.”*

Appena uscito dall'ospedale ha deciso di lasciare il Bangladesh per paura di nuove aggressioni (*“..... aveva un capo a Dacca. .... ha chiamato in casa mia di nuovo ed ha detto che dovevo lasciare la politica. Siccome non ho lasciato il paese, hanno chiamato di nuovo casa ed hanno detto che ovunque fossi andato mi avrebbero trovato. Il capo che era a Dacca era il capo degli studenti di Dacca. Tra di loro si conosco tutti.”*)

Con riferimento alla Libia, dopo aver confermato la data di partenza (3 aprile 2015), ha precisato che il *“fratello ha pagato con soldi suoi un trafficante che mi ha messo su un aereo per la Giordania. Ho fatto scalo e poi sono arrivato sempre in aereo in Libia, a Tripoli”* dove ha incontrato un trafficante bengalese che lo ha portato da una persona originario del suo villaggio. *“Mi ha trovato un lavoro (pitturavo i mobili) e venivo pagato saltuariamente. Sono rimasto in Libia 4 mesi e poi sono andato in Italia, c'era la guerra e tanti spari non era sicuro restare in Libia.*

*Il signore del Bangladesh mi aveva detto di tornare a casa ma io gli ho spiegato che non potevo perché rischiavo la vita. Allora mi ha indicato un trafficante che portava in Italia/Europa. Ho pagato 1500 dinari per il viaggio, ma solo una parte li ho messi io. Mi ha aiutato il bengalese per cui lavoravo. La mia famiglia lo ha già rimborsato.”*



Con riferimento all'Italia ha avuto modo di precisare "R. sono arrivato in Sicilia e poi mio hanno trasferito a Savona al centro della Caritas. Sono loro che mi hanno portato alla Questura per presentare domanda.

.....

R. lavoro in un ristorante, faccio pizza e focaccia. Nel mio ristorante faccio i buffet quindi ci sono tante cose da preparare, ho un contratto a tempo determinato ma sono al terzo prorogato fino al 9.12.18 come da documento che rammostra in udienza.

Ha infine dichiarato di non voler tornare nel suo paese ("R. ho paura per la mia vita. Ora non mi minacciano più perché non sono a casa, ma io ho paura che se torno mi trovano") ma di aver comunque abbandonato ogni coinvolgimento politico. ("D. qui in Italia organizzzi incontri del BNP? R. No D. segui la politica nazionale? R. no").

5. Nel corso della audizione, sono stati depositati i documenti dal n. 11 al n. 17 tra cui buste paga, contratto e proroghe con relative comunicazioni UNILAV, infine, all'udienza del 16.11.18, fissata per la verifica delle richieste informative della Questura, parte ricorrente ha prodotto copia della proroga del contratto di lavoro del ricorrente, con scadenza al 9.12.18, sub doc. 18.

Agli atti è stato anche depositato, in allegato al ricorso (n.5), un documento ove è indicato il nominativo del ricorrente come General Secretary Brahmanbaria – *Chatra dal Union* ed un certificato medico datato 15.2.15 relativamente ad un evento traumatico del 10.2.15 (doc. 7 ricorso).

6. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

Preliminarmente si ritengono infondate le questioni in rito sollevate.

Oggetto del giudizio anche dopo la riforma, non è infatti l'annullamento dell'atto amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. In tal senso il ricorso deve essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo. Sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere le dedotte censure di tipo formale o procedurale relative al provvedimento della Commissione territoriale ed in particolare, nel caso di specie, le doglianze di parte ricorrente relative ai vizi di istruttoria e di motivazione del provvedimento (cfr: Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009, Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115; Cass., Sez. Un. ord. 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 10393, testualmente che il decreto «rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria»- così come in precedenza per l'art.19 della legge 150/11 - cfr. Cass 3 settembre 2014, n 18632; 9 dicembre 2011, n. 2648, Cass., ord. 31 marzo 2016, n. 6245; Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11754; Cass., ord., 31 marzo 2016, n. 6245).

Ancora preliminarmente va chiarito che non si applicano le modifiche apportate all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in



quanto il presente procedimento è stato instaurato prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto, successivamente convertito con legge (cfr. recente pronuncia della Cassazione - n. 4890/19 del 19.2.19).

Pertanto non convince, ancora adesso, il richiamo all'art.10 Cost. Invero, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2007 e del d. lgs. n. 25/2008, *"il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione"* (Cass., 26 gennaio 2015, n. 1425; Cass., 19 febbraio 2015, n. 3347; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass. ord. 26 giugno 2012, n. 10686).

7. Ciò precisato e venendo al merito, per ragioni di economia processuale ed esigenze di sinteticità dei provvedimenti, viene data per conosciuta l'articolata normativa di riferimento sulla protezione internazionale, oggetto di trattazione in ricorso.

8. Ciò posto, quanto allo **status di rifugiato**, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

9. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, si osserva anche qualora fosse ritenuto veritiero il racconto, il danno grave richiesto dalla disciplina normativa ue e nazionale non pare attuale. In breve, il rischio di subire aggressioni o addirittura essere ucciso dai rivali politici non pare sussistere e certamente non pare più effettivo essendo l'origine del problema chiaramente fondato da motivazioni connesse alla sua partecipazione politica, questione ormai risolta posto il suo dichiarato disinteresse all'argomento politico ed il tempo trascorso.

Il mero rientro del giovane nel suo paese non determinerebbe quindi il danno grave che la norma vuole evitare.

Il ricorso non è quindi accoglibile né sotto il profilo della lettera a) né sotto quello della lettera b) di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007.

Con riferimento alla lettera c) della disposizione citata, si deve poi escludere che nel caso di specie sussistano i suoi presupposti applicativi, ovvero una situazione di *"violenza indiscriminata"* e *"conflitto armato interno"*, così come identificata dalla Corte di giustizia UE (cfr. le sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014).



La normativa europea e nazionale, richiede infatti come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d.lgs. 2007 n.251, la presenza di una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale" e, come ricordato dalla Corte di giustizia "...mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale..." (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Al riguardo si precisa che i recenti rapporti delle organizzazioni internazionali non evidenziano tale situazione nella zona di provenienza del richiedente asilo, seppur nell'area siano note e documentate tensioni.

Il Bangladesh, invero, pur essendo scenario di violenze di natura politico-sociali, non si ritiene essere uno Stato che raggiunge un livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona.

Nel Bangladesh infatti, anche dall'esame del documento "EASO Country of Origin Information Report" aggiornato al dicembre 2017 (nella versione inglese, [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Bangladesh Country Overview December 2017.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Bangladesh%20Country%20Overview%20December%2017.pdf)), non pare sussistere una situazione di violenza indiscriminata (cfr. anche [https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017\\_0426 Bangladesh Situazione politica Violenza Partiti Awami League.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_0426_Bangladesh_Situazione_politica_Violenza_Partiti_Awami_League.pdf) nonchè [https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/20170606 BangladeshBagerhat.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/20170606_BangladeshBagerhat.pdf)), tale da poter accordargli la protezione sub lettera C).

Pertanto, si rigetta anche la domanda di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251/2007.

10. E tuttavia, questa delicata situazione del Bangladesh, pur non integrando una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi, ad avviso di questo Collegio, i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, consente tuttavia l'applicazione della tutela minore e quindi l'accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'art. 32/3° comma d.lgs. 25/2008 dispone infatti che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/98.



Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).

I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *“In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.”* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Ritiene allora il Tribunale che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, meriti accoglimento in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d'origine, come sopra brevemente ricostruita e descritta, che ragionevolmente ha motivato ulteriormente la partenza del giovane richiedente asilo, viaggio intrapreso anche a cagione di una situazione politica descritta come a lui critica ed ostile.

Appare infatti verosimile che il ricorrente, se fosse costretto a tornare nel suo Paese, vista la situazione generale della sua nazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

In relazione ai fattori oggettivi di vulnerabilità si rammenta la nota situazione di **violazione dei diritti nel Bangladesh**; sul punto si osserva quanto segue:

- dal rapporto di Amnesty International 2016/2017 emergono atti di violazione dei diritti umani nei confronti di oppositori e/o minoranze, l'arresto di numerosi esponenti e membri del partito di opposizione BNP, le pressioni nei confronti di organi di informazione indipendenti, infine l'arresto arbitrario di oltre 40 persone, vittime di sparizione forzata, di cui sei sono poi state trovate morte, mentre la sorte e l'ubicazione di 28 di loro era ancora sconosciuta.
- Va segnalato, poi, il generalizzato ed altissimo livello di corruzione delle forze di polizia bengalesi, oltre che inefficienti per carenza di mezzi e strutture; la polizia è vissuta dai comuni cittadini più come un nemico da evitare per il timore di taglieggiamenti, che come un organismo a





cui richiedere protezione. Ciò rende virtualmente impossibile ottenere giustizia per chi non abbia la disponibilità e sia disposto ad elargire rilevanti somme di denaro, in ogni fase del procedimento. Tutto ciò è indicativo di una grave situazione di violazione dei diritti, soprattutto da parte delle autorità o di organismi a questi collegati (servizi di sicurezza).

A ciò si aggiunga che il ricorrente, arrivato in Italia dopo l'esperienza libica, sta dimostrando una concreta volontà di integrarsi, cercando di imparare l'italiano (si evidenzia che l'audizione è stata svolta quasi integralmente in lingua italiana) ed impegnandosi nel lavoro, il tutto come da documentazione prodotta in sede di udienza (cfr. documentazione contrattuale da ultimo depositata con proroga del rapporto al 9.12.18, sub doc. n. 18).

11. La situazione descritta, valutata quindi complessivamente ed unitamente anche alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (non risultano precedenti penali, né carichi pendenti presso la Procura di Genova, né precedenti di polizia) dà diritto, per i motivi esposti, ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98.

Vista la recente conversione (L. n. 132/18), deve essere infine evidenziato che il d.l. n. 113/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale. All'art. 1/9° comma ha previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve allora osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *"per motivi umanitari"*, ma recante la dicitura *"casi speciali"* (e tuttavia, pur sempre *"della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato"*);

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure -più probabilmente- ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria, ma, ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di



soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1 comma 9, come confermato ora con la legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1 comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato ed alla scadenza del permesso di soggiorno, si ritiene debbano essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.

12. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto– ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore vista l'istanza di liquidazione.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente

e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98.

- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali».
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 12.3.19

Il giudice est. P.Bozzo-Costa

Il Presidente

F.Mazza Galanti

*Minuta redatta dalla dott.ssa Giorgia Scurus*

